

► ORRORI LEGISLATIVI

Scritto così, il reato di tortura è sbagliato

Il ministro Orlando ha rinnovato l'impegno a concludere l'iter della legge, ora in discussione al Senato. La norma è un obbligo atteso da decenni, ma nella formulazione attuale il testo rischia di rovinare la vita agli agenti. E di contrastare con il buon senso

*Il capo della polizia:
«Il ddl non castighi
chi è in prima linea
a tutelare i cittadini»*

*I parlamentari
potrebbero copiare
la versione dell'Onu:
almeno si capisce*

di **MAURIZIO TORTORELLA**

■ Prima prendete bene il fiato. Poi, se ce la fate, leggete qui: «Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni».

Se dopo l'apnea siete ancora vivi (complimenti per i polmoni), sappiate che il testo scombiccherato che avete appena letto è il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge che vuole introdurre il reato di tortura in Italia. E cioè la norma che il 28 gennaio, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il ministro della Giustizia ha solennemente dichiarato debba essere varata al più presto: «Non possiamo perdere altro tempo», ha detto il guardasigilli Andrea Orlando, «nell'affermare un principio che ci viene richiesto anche in sede europea e internazionale».

In Parlamento se ne discute dal 19 giugno 2013, quando il disegno di legge fu presentato da Luigi Manconi, senatore del Partito democratico. Sulla base di quella proposta, il Senato ha varato una prima versione il 5 marzo 2014, mentre il testo che avete appena letto è quello che è stato modificato e approvato il 9 aprile 2015 dalla Camera dei deputati con

244 voti favorevoli, 14 contrari e 50 astenuti: in pratica i soli deputati del Pd e del Movimento 5 stelle.

Il terrore che lo scioglilingua all'inizio di questo articolo possa presto diventare una legge della Repubblica vi ha fatto ripiombare nell'apnea? Calmatevi, tornate a respirare. Per fortuna (malgrado l'impegno del ministro) non è detto che sia così: dato che la Camera con quel testo sgantherato ha modificato il provvedimento che era stato approvato dal Senato, nel 2015 il disegno di legge è ritornato al Senato in seconda lettura e potrà essere rimodificato. Lo stesso Manconi, del resto, ha detto che la norma varata dalla Camera «è mediocre».

Ecco: su questo non c'è dubbio. Perché, a parte la crudele tortura inferta alla lingua italiana, è certo che la legge sulla tortura (che l'Italia deve promulgare in base a un obbligo internazionale sottoscritto 29 anni fa) è confezionata proprio male. Il suo primo errore è la vaghezza: la norma si applica all'universo mondo, e non circoscrive quello che è un reato tipico dei pubblici ufficiali. Lo fa soltanto nel secondo comma, stabilendo un'aggravante di pena: «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da 5 a 15 anni».

Non è un difetto da poco, e già questo ne renderà molto difficile l'applicazione. Ma è soltanto l'inizio. Perché tutta la legge è generica, priva di tassatività. Invece il suo scopo dovrebbe essere quello di punire proprio il pubblico ufficiale, cioè un carabiniere o un agente di polizia, oppure un ufficiale di polizia peniten-



ziaria, che travalicando i suoi doveri provoca sofferenze inutili e gratuite a persone affidate alla sua custodia. Insomma, la legge dovrebbe punire per esempio i casi di violenza volontariamente utilizzata per fare parlare un presunto colpevole, o le percosse inflitte gratuitamente a un fermato, o ancora la punizione corporale di un detenuto. Il testo approvato dal Senato in prima lettura era scritto molto meglio, era più logico e soprattutto più preciso. C'è soltanto da sperare che ora i senatori riescano a tornare indietro, e a rimediare alla confusione fatta dai deputati. Che fatica, però. Di una norma italiana sulla tortura si parla da quasi tre decenni. La Convenzione contro la tortura fu approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il 10 dicembre 1984. Nel 1988 (sotto il sesto governo di Amintore Fanfani, un'altra era storica) l'Italia ratificò la convenzione, impegnandosi a trasformarla in legge. Da allora sono passati 29 anni e ben 20 governi, però il reato non è ancora entrato nel nostro Codice penale. L'ultima accelerazione è intervenuta il 7 aprile 2015, quando la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia e ha stabilito che fu «tortura» quel che accadde nel luglio 2001 alla scuola Diaz di Genova, quando agenti di polizia aggredirono e massacrarono di botte alcune decine di contestatori del G8. Ma la corsa (tanto più se fatta senza prendere fiato) non fa bene alle leggi. E difatti nelle audizioni in Senato parlano i vertici delle forze dell'ordine, e manifestano una gran paura e mille perplessità. Non hanno tutti i torti: a leggere il testo varato dalla Camera, sarebbe

passibile d'arresto l'agente di polizia che tira una manganelata («cagiona acuta sofferenza») al manifestante che resiste con violenza all'arresto. Quell'agente sarebbe infatti un «torturatore», immediatamente arrestabile perché la pena minima superiore ai 5 anni rende possibili le manette. Una follia, che solo alla sua enunciazione già paralizza agenti e carabinieri di ogni ordine e grado. Franco Gabrielli, capo della Polizia, ne ha colto i rischi: «Chiediamo soltanto che la scrittura del provvedimento punisca sì i comportamenti illeciti penalmente rilevanti, ma non crei un clima di assoluta preoccupazione tra chi è chiamato a tutelare la legge». Eppure c'è un testo, corretto e non ambiguo, che potrebbe essere la base perfetta per una legge italiana sulla tortura. Leggete qui: «È tortura qualsiasi atto mediante il quale un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio infligge a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine di a) ottenere informazioni o confessioni; b) punirla per un atto che ha commesso o che è sospettata di aver commesso; c) intimidirla o fare pressione su di lei, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione. Il termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime». Questo testo, con l'omissione di qualche inciso non rilevante, è esattamente quello contenuto nella versione italiana dell'articolo 1 della Convenzione varata dall'Onu nel dicembre 1984. Un modesto suggerimento a deputati e senatori: andate a rileggerlo. E, magari, copiatelo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DATE

10 DICEMBRE 1984

Viene approvata dall'Onu la Convenzione contro la tortura. L'Italia la ratifica nel 1988.

19 LUGLIO 2013

Il senatore Luigi Manconi presenta il disegno di legge sulla tortura.

5 MARZO 2014

La Camera approva la prima versione della legge. Il testo viene cambiato e rivotato il 9 aprile 2015. Ora è al Senato.

7 APRILE 2015

La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per l'attacco alla scuola Diaz durante il G8 di Genova.